

# TEATRO MASSIMO "V. BELLINI" CATANIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n° 19 del - 6 MAG. 2026

**OGGETTO:** Autorizzazione a costituirsi nei giudizi promossi davanti al Tribunale ordinario di Catania - Sezione lavoro, da Concetta Marchese Carnazza, Maria Santagati, Vincenza La Russa, Grazia Celi, con ricorso ex art. 414, c.p.c., notificati il 23.12.2025.

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2026 - Competenze .....

Cap. .... Spese per .....

|                   |   |       |
|-------------------|---|-------|
| Somma stanziata   | € | ..... |
| Impegni assunti   | € | ..... |
| Fondo disponibile | € | ..... |

Visto ed iscritto a ..... N. ....  
de ..... Cap. ....

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ ..... **PRESO NOTA IN CONFORMITA' AL DISPOSITIVO**

addi 06/05 ..... 2026

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE



SETTORE **LEGALE E CONTENZIOSO**

Prot. n. .... del .....

Il Compilatore .....

Visto:

IL CAPO SETTORE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il .....

Visto:

L'anno diecimilasettecento .....

il giorno 6 ..... del mese di maggio .....

Il Consiglio di Amministrazione, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 614/Serv. 1°/S.G. del 28 settembre 2023, ha adottato la seguente deliberazione

| Componenti                                   | Pres | Ass |
|--|------|-----|
| Avv. Trantino Enrico (Presidente)            | X    |     |
| Dott.ssa Lo Cascio Daniela (Vice Presidente) | X    |     |
| Prof. D'Amico Antonio                        | X    |     |

**OGGETTO:** Autorizzazione a costituirsi nei giudizi promossi davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro, da Concetta Marchese Carnazza, Maria Santagati, Vincenza La Russa, Grazia Celi, con ricorso ex art. 414, c.p.c., notificati il 23.12.2025.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Premesso:

- Che con relazione del Sovrintendente del 04 maggio 2026, avente per oggetto "Autorizzazione a costituirsi nei giudizi promossi davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro, da Concetta Marchese Carnazza, Maria Santagati, Vincenza La Russa, Grazia Celi, con ricorso ex art. 414, c.p.c., notificati il 23.12.2025", è stato rappresentato quanto segue:

*"Con la presente si rappresenta, su conforme relazione del direttore amministrativo, che con ricorso ex art. 414, c.p.c., notificato a mezzo pec del 23.12.2025, le dipendenti in oggetto (Vincenza La Russa e Grazia Celi risultano collocate in quiescenza), rappresentate e difese dagli avvocati Mario Fallica e Filippo Nula, hanno adito il Tribunale ordinario di Catania in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare quanto di seguito riportato testualmente:*

*"... che la ricorrente ha svolto nell'ambito dell'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'Ente Autonomo Regionale "Teatro Massimo Vincenzo Bellini" di Catania, dal 19 gennaio 2000 e fino a oggi mansioni d'ordine inquadrabili nel livello professionale IV dell'Area Tecnico – Amministrativa del CCNL di riferimento; ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al conseguenziale inquadramento nonché al pagamento delle differenze di retribuzione, ivi compresi gli scatti di anzianità, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 429 c.p.c.; conseguentemente condannare l'Ente resistente al pagamento delle differenze di retribuzione, ivi compresi gli scatti di anzianità, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 429 c.p.c. nei limiti della prescrizione ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Decidente, anche a titolo risarcitorio; accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della propria posizione contributiva e per l'effetto condannare l'Ente a effettuare la suddetta ricostruzione; emettere ogni opportuno provvedimento per rendere effettiva la pronuncia di merito; riconoscere il favore di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori-antistatari." In ordine a tali pretese, va eccepito in primo luogo che buona parte delle stesse, in particolare quelle anteriori al quinquennio dal deposito giudiziale del ricorso, sono da considerare prescritte a norma di legge, circostanza, tuttavia, che deve essere eccepita dalla parte in sede processuale non essendo rilevabile d'ufficio. Va, poi, rilevato che la quantificazione delle somme richieste a titolo di differenze retributive e scatti di anzianità, in particolare, non appare corretta a seguito di una prima verifica dei conteggi elaborati e depositati in giudizio dalle ricorrenti, a cui il teatro ha avuto accesso a seguito di apposita istanza di visibilità del fascicolo. Ciò premesso, si ritiene che l'Ente lirico debba tutelarsi attraverso il patrocinio di un legale che abbia maturato un'adeguata competenza in materia giuslavoristica. A tale riguardo preme rilevare che l'Ente lirico non dispone all'interno della sua struttura organizzativa di un ufficio abilitato alla difesa nei procedimenti legali e che, pertanto, tale scelta è da ritenere obbligata, al fine di tutelare le ragioni del Teatro nelle competenti sedi giudiziarie. Con la presente, inoltre, s'informa che la long-list dell'Ente per il conferimento di incarichi di patrocinio ad avvocati esterni è in fase di aggiornamento e che, in ogni caso, data l'entità economica delle cause di cui si tratta e le ricadute negative potenziali nei confronti del Teatro, potrebbe rivelarsi necessario conferire l'incarico anche a un professionista esterno alla predetta lista dei legali, in quanto necessario per difendere adeguatamente le ragioni dell'Ente in giudizio. Si chiede, conclusivamente, di autorizzare la difesa esterna nel giudizio oggetto della presente relazione così da consentire la tempestiva costituzione dell'Ente lirico nel termine di 10 giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti, fissata per il 27 maggio 2026";*

**Considerato che:**

- l'Ente lirico non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, di un ufficio o funzionario abilitato alla difesa nei procedimenti legali;
- l'Ente lirico è tenuto a attuare tutte le iniziative idonee a tutelare le ragioni dell'Ente nelle sedi giudiziarie adite, al fine di scongiurare il rischio di arrecare un danno anche d'immagine all'Ente;
- la mancata, tempestiva, adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori;

**Visti:**

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19;
- lo Statuto e il Regolamento organico dell'Ente;
- il Regolamento per il conferimento di incarichi legali all'esterno;

**DELIBERA**


La parte narrativa con gli allegati citati, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. Autorizzare, stante la mancanza all'interno dell'Ente di una struttura interna abilitata alla difesa nei procedimenti legali, la costituzione nei giudizi promossi davanti al Tribunale ordinario di Catania – Sezione lavoro, da Concetta Marchese Carnazza, Maria Santagati, Vincenza La Russa, Grazia Celi, con ricorso ex art. 414, c.p.c., notificati il 23.12.2025;
2. Per l'effetto e per le ragioni espresse in parte motiva, dare mandato al Sovrintendente dell'Ente di conferire un incarico di assistenza legale all'esterno e ad impegnare la relativa spesa;
3. Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.

  
Il Presidente del C.d.A.  
Avv. Enrico Trantino

**I componenti del C.d.A.**

- dr.ssa Daniela Lo Cascio

  
- prof. Antonio D'Amico



